
Repertorio n. 201.312	Raccolta n. 30.023
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
della "Opera Società Cooperativa Soci	ale - ONLUS Società
Cooperativa per azior	ni"
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemiladiciannove, il giorno d	diciotto del mese di
gennaio	
18 gennaio 2019	
Alle ore sedici e quindici minuti	
In Ancona, via Saffi n. 4	
Avanti a me Avv. Vittorio Bortoluzzi	
Ancona ed iscritto presso il Collegio	Notarile di Ancona, è
comparso il signor:	
= Alessandrelli Fabio, nato ad Ancor	na il 20 marzo 1967,
domiciliato per la carica presso la se	ede sociale di seguito
indicata, nella qualità di President	e del Consiglio di
Amministrazione della società cooperat	iva per azioni <b>"Opera</b>
Società Cooperativa Sociale - ONLUS So	cietà Cooperativa per
azioni", con sede in Urbino (PS), at	tualmente in Frazione
Sasso, via Paciotti n. 3, codice f	iscale e numero di
iscrizione nel Registro delle Imp	rese delle Marche:
02036180426	
Detto comparente, della cui identità	
sono io Notaio certo, dichiara che in qu	
ora si è riunita l'assemblea della	predetta società, per
deliberare sul seguente	
ORDINE DEL GIORNO:	
1) Proposta di modifiche allo statut	
adempimento di quanto previsto dall'art	cicolo 17, comma 3 del
decreto legislativo n. 112 del 3 lug	
modificazioni ed integrazioni	
Assume la Presidenza dell'assemblea,	a norma di legge e di
statuto, il signor Alessandrelli Fabi	
notaio a far constare da pubblico verbale	
l'assemblea andrà ad adottare	
Al che aderisco io notaio	
Il Presidente dà preliminarmente atto di	
- che la presente assemblea è stata	
legge e di statuto in prima convocaz	
gennaio 2019 alle ore 6.00 e in second	
data odierna alle ore 16.00;	
- che oggi, giorno fissato per la secon	da conveccations
presenti e/o rappresentati (per delega r	
agli atti sociali, come attesta il Presi	
un numero complessivo di 129 voti sul tot	
- che del Consiglio di Amministrazio	
	Rosati Mario, Vice
Presidente ed i Consiglieri Iannello	
Rossetti Attilio, Mancinelli Diego, Gi	acchi Dania o Cataldi
restriction biego, Gi	acciii Daiita e Cacatat

187028 DELREA 02036/8046 R.L

e C.F.

Registrato
11 11 - 2 - 2019 al n. 1026 Serie ......IT Esatti € 356,00






Roberta;------che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Frontini Fiorenzo ed i membri effettivi Burattini Claudio & Il Presidente, dato atto di aver previamente verificato l'identità degli intervenuti e la legittimazione al voto dei soci presenti e rappresentati, dichiara che la presente assemblea è validamente costituita, sussistendo il *quorum* previsto dall'art. 40 dello statuto sociale, e può validamente deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.-------A questo punto il Presidente, passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno modificare lo statuto sociale.------Il medesimo illustra nel dettaglio le modifiche da apportare In particolare, riassume le linee essenziali:-------riordino ed integrazione dei richiami alle norme contenuti nello statuto, in particolare eliminando i riferimenti alle disciplinate dalle norme che vengono citate, materie sostituendo alcuni richiami a specifiche leggi con quello alle disposizioni vigenti ed inserendo gli espressi richiami al D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 sull'Impresa Sociale - con particolare riferimento al bilancio sociale e ai limiti dei compensi agli amministratori - (articoli 1, 4, 5, 6, 33, 38, 46, 48, 51 e 61);-------= inserimento tra gli scopi sociali e nell'oggetto sociale delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni (articoli 4 e 5);---- precisazioni ed integrazioni dell'oggetto sociale (articolo 5);-----= previsione dell'obbligo per i soggetti che richiedono essere ammessi come soci cooperatori di fornire ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti = modifica della disciplina prevista per i casi di rigetto della domanda di ammissione a socio cooperatore nonché di esclusione del socio, prevedendo - in luogo della competenza dell'Arbitro Unico - che gli interessati possano, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere ad un organo composto da tre persone, scelte tra soggetti esterni con comprovata esperienza nell'ambito cooperativo, nominato dalla assemblea dei soci, di pronunciarsi entro 20 giorni ovvero attivare le eventuali azioni legali, e che, nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo possa attivare le procedure arbitrali di cui agli articoli 55 e 56 dello statuto (articoli 7, 14, 38 e 55);-------------disciplina dell'esercizio da parte dei soci finanziatori




della riserva di nomina di almeno un amministratore e/o un sindaco effettivo e di un liquidatore ovvero di un numero maggiore di amministratori o sindaci (art. 22);------riformulazione della disciplina della remunerazione delle azioni dei soci finanziatori (art. 23);-----previsione della possibilità per gli amministratori di acquistare o rimborsare le azioni dei soci finanziatori (art. 23);------= previsione che la percentuale di utili da destinare al fondo di riserva legale sia quella prevista dal codice civile (art. = previsione che ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applichi il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 33);------= precisazione che il Collegio Sindacale è organo della Cooperativa se richiesto (art. 36);-------previsione della possibilità che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa essere pubblicato, in mancanza dei quotidiani già previsti dallo statuto, su altro quotidiano ad equivalente tíratura e diffusione territoriale, estendendo inoltre al territorio nazionale la possibilità di convocare l'assemblea in luogo diverso dalla sede sociale (art. 37);---previsione che la competenza alla nomina dell'organo preposto alle decisioni sul rigetto della domanda di ammissione a socio cooperatore nonché sull'esclusione del socio, sia affidata all'assemblea ordinaria (art. 38);----- disciplina analitica dei requisiti degli amministratori non = eliminazione del divieto per gli amministratori di ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione di società controllate dalla cooperativa (art. 46);-------= previsione dell'impossibilità di rivestire la carica di Presidente del consiglio di amministrazione per i soggetti non qualificabili come "Impresa sociale" (art. 51);-------sostituzione del termine "controllo contabile" con il termine "controllo legale" (art. 52);------ disciplina del tentativo di conciliazione obbligatorio da esperire prima di rimettere le controversie all'Arbitro Unico il tutto come analiticamente indicato nel documento contenente gli articoli da modificare nel loro tenore vigente e in quello proposto, già messo a disposizione dei soci presso la sede sociale.------A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a deliberare su quanto illustrato con riferimento all'ordine del giorno.---La votazione avviene per alzata di mano.-----------------L'assemblea, all'unanimità dei voti presenti e/o rappresentati -----D E L I B E R A-----





1)= di approvare le variazioni statutarie come sopra proposte pertanto di modificare lo statuto sociale come superiore esposizione analiticamente illustrato nella presidenziale.-----Il nuovo testo dello statuto sociale, contenente le modifiche deliberate, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".-----Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore sedici e cinquantacinque minuti.-----Le spese del presente atto sono a carico della società.-----Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.-----Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, e da me letto al comparente che, a mia domanda, lo approva dichiarandolo conforme a quanto deliberato dall'assemblea.----Il presente atto occupa tre fogli per otto pagine e viene sottoscritto alle ore diciassette.-----F.TI FABIO ALESSANDRELLI-----F.TI VITTORIO BORTOLUZZI segue sigillo.----


A) all'atto del 18.01.2019, Repertorio Allegato ----OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS SOCIETA'----------COOPERATIVA PER AZIONI-------------STATUTO SOCIALE-----------TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA----------- Art. 1 - Denominazione-----1.È costituita la Società Cooperativa per azioni denominata "Opera Società Cooperativa Sociale - ONLUS Cooperativa per azioni", in sigla "Opera - ONLUS Soc. Coop 2.Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.-----3.Alla Cooperativa si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.-----4.Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.------------5.La cooperativa informa la propria attività tenendo conto funzione sociale attribuita alla Cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata dall'articolo 45 stabilità della Costituzione Repubblica Italiana ed ai principi statuiti dal Codice Etico aziendale legalmente adottato dagli organi sociali preposti in conformità ai principi del Codice Etico adottato dalla Associazione nazionale di rappresentanza cui la Cooperativa aderisce.-----------Art. 2 - Sede-----1.La Cooperativa ha sede nel Comune di Urbino.--------2.Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, rappresentanze e unità locali operative fuori della propria sede sociale.----------Art. 3 - Durata-----1.La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31/12/2078; tale durata potrà essere prorogata o la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.-----



-----TITOLO II - SCOPO - OGGETTO------


------Art. 4 - Scopo----------1.La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione privata.----2.Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione delle attività di cui all'articolo successivo finalizzandole all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate individuate dall'articolo 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della stessa Legge, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal decreto legislativo 3 lugli 2017, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni.-----3.La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali professionali, tramite l'esercizio in forma associat 4.Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soc instaurano con la Cooperativa, oltre al rapport associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro in forma subordinata nelle diverse tipologie previst legge o autonoma, compreso il rapporto d dalla collaborazione coordinata e continuativa non occasionale ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge aprile 2001 n. 142 ed eventuali modificazioni o d qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se no espressamente derogate o diversamente disciplinate.-----5.I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapport mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti d apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto de principio di parità di trattamento di cui all'art. 251 Codice Civile, dagli amministratori ed approvat dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranz previste per l'Assemblea straordinaria.-----6.I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipand alla formazione degli organi sociali e alla definizion della struttura di direzione e conduzione dell'impresa partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonch realizzazione dei processi produttivi dell'aziend contribuiscono alla formazione del capitale sociale partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici decisioni sulla loro destinazione; mettono alle disposizione le proprie capacità professionali anche relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonc alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili p la Cooperativa stessa.-----

7.In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.----8.La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene dalla Cooperativa e dall'Associazione di esercitata rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.----------9.La Cooperativa dunque, nel nascere e svilupparsi con l'intento di contribuire efficacemente alla ed economica del proprio contesto territoriale, sociale rappresenta riferimento importante sia in termini un occupazionali che in termini di effettivo sostegno nello svolgimento di attività di rilevanza sociale promosse da Enti e Istituzioni Pubbliche che soprattutto sia 10. Essa è al contempo attenta ad accogliere le istanze di soggetti, in particolare privati, acquisendo, con nuovi ciò, una maggior consapevolezza dell'importanza dell'attenzione da rivolgere ai diversi attori sociali, economici, politici, etc. del territorio e, quindi, della di costruire con essi rapporti costruttivi necessità fondati su reciproco rispetto.------11.In tal senso si esplicita in forma quanto più chiara il carattere peculiare della Cooperativa che consiste nel suo orientamento agli interessi degli "stakeholder", cioè di i "vicini" coloro che essendo della Cooperativa (dipendenti, associazioni, comunità locali, imprese, etc.) con cui è d'obbligo interloquire, possono rappresentare coloro i cui interessi sono direttamente collegati con quelli della Cooperativa stessa.------12.Questa impostazione sostiene l'obbiettivo primario di voler sviluppare e concretizzare un modello in cui i valori cooperazione, della е della cooperazione sociale in particolare, costituiscano gli elementi trainanti riferimento di una strutturazione imprenditoriale efficace, tale da poter incidere in maniera effettiva sulla crescita della Cooperativa ma anche sull'evoluzione e costruzione del modello sociale del territorio in cui opera, ritenendosi parte attiva e propositiva di esso.------13.Quali declinazioni di questo macro obbiettivo la Cooperativa individua i seguenti punti:-------------Promuovere 10 sviluppo economico locale crescita del capitale umano;-------Attuare azioni efficaci a sostegno soggetti deboli rischio emarginazione o a di favorendone l'inserimento non soltanto in lavorativo ma in un ambito sociale più ampio, considerando ogni di forma diversità uno stimolo ed un valore di




crescita;--------delj cooperativa, così come le possibilità de condivisione delle scelte, valorizzando i ruolo del process democratici della cooperativa;------Ampliare ed allargare le attività dell Cooperativa ad altri ambiti territoriali;-----------Sviluppare le dimensioni della Cooperati tenendo prioritario lo scopo di ottene risultati economicí positivi;-------Mirare ad ottenere la soddisfazione de cliente relativamente alla qualità de servizi offerti e del loro rapporto con prezzo;------Promuovere politiche attive e collabora con organizzazioni, enti, ed altri sogget per costruire interventi condivisi;------Contribuire in maniera sistematica e atti costruzione di una rete di rappor urati con gli altri soggetti del strutturati con cooperazione;--------Tenere a riferimento la carta dei valo della cooperazione per ciò che concerne s definiti, intende sviluppare un modello capace di coniugarederiniti, intende sviluppare un modello capace di coniugarei valori della cooperazione – e della cooperazione socialein particolare – con l'esigenza di rispettare obbiettivi diimpresa in termini di sostenibilità, efficacia ed-----efficienza – ai livelli massimi possibili in una impresa--sociale senza snaturarne le peculiarità – e, al contempo, --promuovere una strutturazione ed organizzazione capace divalorizzare il radicamento ed il rapporto virtuoso con piùterritori, e con ciò l'autonomia di forti capacità----relazionali e rappresentative locali sempre riconducibili--alla unità ed unicità che sono proprie della Cooperativa.--1.La Cooperativa può svolgere la propria attività anche terzi non soci, ed in particolare con ì soggetti previ dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni integrazioni.------2.Considerata l'attività mutualistica della Società, c come definita all'articolo precedente, nonché i requisit gli interessi dei soci come più oltre determinati, Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle attiv di cui al punto successivo sempre finalizz all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, non

le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.----cooperativa potrà pertanto svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo:------------1)attività di propaganda mutualistica e cooperativa per la diffusione e lo sviluppo dello spirito associativo e di rafforzamento dei legami di solidarietà aderendo enti, a cooperative di anche ad secondo grado, consorzi, associazioni e società che si propongono attività affini, complementari ed integrative a quelle statutarie;------2) gestione di strutture complesse per l'erogazione di servizi di pulizia e manutenzione di locali, gestione e manutenzione di aree condominiali, aree verdi, parchi, giardini, pubblici e privati, gestione di mense e di pubblici esercizi, gestione di lavanderie, portinerie ed attività commerciali;------3) gestione di attività inerenti la gestione di sportelli di riscossione, vendita di titoli di viaggio e similari, in proprio e per conto terzi, la gestione di aree e strutture adibite a parcheggio di veicoli, compresi i servizi, garages, officine, stazioni di rifornimento, impianti di manutenzione e lavaggio, magazzini necessari all'espletamento delle attività 4)attività concernenti lavori di trasporto, trasloco, facchinaggio e tutte le operazioni di movimentazione carichi nonché la gestione di magazzini;----servizi di supporto alle pubbliche 5)gestione di e alle società a partecipazione amministrazioni pubblica, nonché ai privati come a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di logistica, servizi di orientamento, servizi di formazione, servizi di consulenza, servizi dei centri di inserimento ed di lettura contatori, elaborazione dati, servizi servizi di segreteria, attivazione e/o gestione di call center, gestione di banche dati, servizi informativi, organizzazione e gestione di acquisti centralizzati, gestione di impianti e strutture sportive con relativi servizi, attività di analisi, di ricerca e di studi ed elaborazioni statístiche e di settore sia presso la sede della cooperativa che nelle sedi indicate dai richiedenti;------6)servizi diretti a favorire l'accesso al lavoro, la formazione, la ricerca attiva del lavoro, il sostegno all'inserimento lavorativo di fasce deboli;------7)fornitura di servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione a privati e/o enti, compresa la pulizia urbana, la raccolta di rifiuti, la custodia e la gestione di impianti e servizi di smaltimento, di



differenziazione e/o trasformazione e rigenerazione d questi ultimi; gestione di lavanderie industriali e a pubblico; gestione di aree custodite, condomini servizi di custodia diurna e notturna e tutelativi de trasporto di valori e merci;------8)Tutte le attività di valorizzazione e di promozione de patrimonio culturale, turistico ed ambientale comprendendo la gestione in toto di strutture iniziative, eventi a ciò inerenti come a titol esemplificativo e non esaustivo:------ progettare, organizzare, gestire commerciali, dalle sportive alle musicali, simili;------progettare, gestire e promuovere spazi valenza culturale, spazi museali, centri di aggregazione, biblioteche, mediateche informagiovani, centri culturali, siti di interesse storico-artistico, archeologico ambientale, teatri e sale teatrali, sale cinematografiche, con annessi servizi di caffetteria, ristorazione, libreria -progettare, organizzare, gestire
promuovere attività di tutela
valorizzazione dei patrimoni culturali
ambientali e turistiche, anche all'interno di aree naturali protette pubbliche private, così come organizzare, gestire promuovere e vendere proposte di itinerari turistici, escursioni ed itinerari a tema pacchetti di viaggio quali attività di tou operator e gestione di agenzie viaggi gestire e organizzare attività informative; -progettare, organizzare, gestire promuovere attività formative, interventi didattici, proposte ludico-ricreative azioni e servizi socio-culturali;-----azioni e servizi socio-culturali;
-progettare, organizzare, gestire
promuovere attività editoriali, grafiche, di
stampa, di confezionamento pubblicazioni
similari, di catalogazione, creazione di
archivi e banche dati, di realizzazione di
prodotti e servizi multimediali
informatici, telematici, cinematografici prodotti e servizi multimediali informatici, telematici, cinematografici video, audio, etc.; di produzione, acquisto diffusione distribuzione e vendita degl

di raccolta sponsorizzazioni stessi; -progettare, organizzare, gestire e promuovere scavi e siti archeologici, il restauro di beni di qualsiasi genere o -gestire e promuovere strutture ricettive, di ristorazione e di ricreazione;-------fornire servizi e supporti, sia professionali che tecnici, per le attività professionali di cui ai punti precedenti e avviare servizi ed attività volte a supportare le funzioni e la gestione della cooperativa e delle eventuali cooperative di secondo grado e/o consorzi, società. Etc. a cui la Cooperativa aderirà (Centro elaborazione dati, segreteria centralizzata, etc.);------------------gestire attività di fundraising per attività autonomamente gestite o per conto di terzi.----------9)costituzione di laboratori di grafica, editoria, ed altre tecniche di stampa, di studi pubblicitari, e qualsiasi altra lavorazione, produzione e servizio affine che possa essere svolta nell'ambito di un laboratorio di arte grafica, editoriale, stampaggio e simili sia in proprio che per conto terzi;---------10)gestione di mense aziendali pubbliche e private, bar e ristori, con somministrazione di cibi e bevande sia presso le sedi delle mense che con consegna e distribuzione dei pasti presso le sedi delle aziende o di chiunque ne faccia richiesta; produzione e commercializzazione prodotti tipici. L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altri enti o società del settore;------11) interventi per l'inserimento lavorativo:-------costituzione di botteghe e laboratori per la produzione e la vendita di articoli di maglieria, pelle, vetro, vimini, legno, biancheria, giochi, bigiotteria, materiale materiale didattico, audiovisivo, documentazione, in pubblicazioni rivolte alla degli stati di dipendenza ed particolare prevenzione emarginazione;--------costituzione di gruppi di lavoro per interventi di manutenzione per opere murarie, idrauliche, da elettricista, per imbianchinaggio etc;-----costituzione di gruppi di bracciantato presso aziende agricole;-----di gruppi di pulizie, i per fabbricati civili, Enti -costituzione disinfestazioni




pubblici, parchi etc...;-------organizzazione e allestimento tecnico spettacoli culturali, cineforum, concerti iniziative pubbliche, feste popolari, cicli di conferenze, sonorizzazioni, luci costruzioni elettroniche e alta fedeltà assemblaggio di componenti elettroniche;------organizzazione e allestimento di standificazioni, manifestazioni pubbliche mostre, negozi etc...;-------costituzione di laboratori per l costruzione di pannelli solari e lor installazione;-----piccola elettrodomestici, restauro, legatoria, etc...;

-assunzione di conduzione diretta, i locazione, in appalto o in altre forme, d terreni e fondi rustici in genere, d allevamenti, stalle, di mezzi ed attivit del settore della pesca ed ittico in genere di aziende agricole nonché coltivazion ortofrutticole e/o florovivaistiche co svolgimento di ogni attività connessa all coltivazione del fondo, compresa l commercializzazione anche previa confezion e trasformazione dei prodotti ottenuti dall colture ed attività suddette nonch manutenzione di aree verdi, giardini parchi, condomini etc.. sia pubblici ch elettrodomestici, restauro, legatoria, etc...;--------manutenzione di aree verdi, giardini parchi, condomini etc.. sia pubblici ch 12)promozione e gestione di corsi di formazione intesi dare anche ai soci e/o dipendenti partecipant all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idone al reinserimento sociale ed alle qualifich professionali nonché alla formazione cooperativistic anche con il contributo della U. E., degli en pubblici e privati in genere e/o singoli;------13) può organizzare ed erogare attività di formazion continua nel campo sanitario;-----14)trasporto cose e/o persone per conto proprio o p conto terzi, compreso il trasporto scolastico l'assistenza ai relativi utenti; noleggio anche forma gratuita di attrezzature, macchinari ed automez di proprietà della cooperativa medesima;-----15)organizzazione, gestione della raccolta, del trasformazione, del trasporto e del commercializzazione di prodotti agricoli, alimentar ittici, etc. così come di materiali quali cart alluminio, rame, vetro, plastica, etc.----

The second secon


16)gestione in proprio o per conto terzi di aree aeroportuali, portuali, arenili, specchi d'acqua, etc. e di relativi servizi ed attività ad essi concernenti;------17) organizzazione e gestione di attività commerciali di qualsiasi natura, al dettaglio e all'ingrosso, strutturate e temporanee, comprese iniziative di 18)organizzazione e gestione di attività finalizzate alle comunicazioni, telefoniche, telematiche, etc quali, a titolo esemplificativo, phone center, call center, 19)organizzazione e gestione e realizzazione di iniziative nel campo delle comunicazioni sociali quali: periodici e quotidiani di vario genere; emittenti radiofoniche, televisive, canali web-tv, reti net-tv, etc.; centri di produzione e distribuzione di materiali e programmi a supporto dei diversi mezzi di comunicazione;-------20)organizzazione e gestione di servizi, uffici e/o agenzie per la produzione di certificati, per il disbrigo pratiche in genere presso uffici pubblici e privati, per la riproduzione di materiale stampato (copy center), per il supporto agli studi, per la riproduzione e trascrizione di materiale audio e video, 21) organizzazione, gestione, produzione di energia proveniente da commercializzazione tradizionali ed alternative; realizzazione di impianti fotovoltaici, impianti eolici, etc, servizi per la loro manutenzione e controllo;------22) attività di agenzia in attività finanziaria ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 settembre 1999 n.374 e nei limiti da tale norma consentiti, secondo i contenuti nell'art. 2 -1 indicati comma del Decreto Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13/12/2001 n. 485, limitatamente al servizio pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer), quanto sopra munendosi delle autorizzazioni e delle iscrizioni necessarie.------23)La cooperativa potrà comunque svolgere qualunque altra attività in qualsiasi settore produttivo in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e utile comunque ritenuta raggiungimento dello scopo sociale.------4.La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.-----5.La cooperativa potrà svolgere le attività sopra elencate anche in collaborazione e/o convenzione con enti pubblici e



privati, con altre cooperative ed organizzazioni.------6.Potrà richiedere e utilizzare le provvidenze disposte da organismi internazionali dello Stato, della Regione, e degli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti, Associazioni e organismi pubblici e privati, della cultura e dell'informazione.----7.La Cooperativa potrà quindi stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, con particolare riferimento allo Stato, Regioni, Province, Comuni, IPAB, UU.SS.LL, nonché alle Università e alle scuole di ogni ordine e grado e agli enti che affiancano per i servizi ad esse relative. 8.La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi social e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti a medesimi, nonché tra l'altro per la sola indicazion esemplificativa:-----a)assumere interessenze e partecipazioni, in altre imprese, consorzi o enti sotto qualsiasi forma costituite, anche con la di impresa sociale, specie qualifica svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, non a scope di alienazione e comunque senza che se configuri configuri della configuri della configuri della configurio de configuri operatività nei confronti de pubblico;-----b)dare adesioni e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fideiussor diretti a consolidare e sviluppare i movimento cooperativo ed agevolarne gl scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;----c)costituire ed essere socia di società pe azioni ed a responsabilità limitata ai fin del conseguimento degli scopi sociali dell Cooperativa; d)concedere avalli cambiali, fideiussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sott qualsivoglia forma per facilitar qualsivoglia forma per facilitar l'ottenimento del credito ai soci, agli Ent l'ottenimento del credito ai soci, agli Ent cui la Cooperativa aderisce, nonché a favor di altre Cooperative.-----9.La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta de risparmio presso i soli soci, conformemente a quant previsto dalle disposizioni vigenti; le modalità ( esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposit regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria de soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta


risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.------10.La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o aziendale, ai sensi della all'ammodernamento ed eventuali norme modificative ed n. 59 31.01.92, 11.La cooperativa potrà emettere titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Potrà, inoltre, ed altri strumenti finanziari ed obbligazioni emettere assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.------12.La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e al potenziamento aziendale.----cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - septies del codice civile, con la preventiva autorizzazione della Assemblea ordinaria dei soci.-----------TITOLO III - SOCI COOPERATORI------

1.Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, maginon potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-------2.10/soci: cooperatori sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.-----------3.Possono essere ammessi a soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, i soggetti previsti dal comma 4 dell'articolo 2 del legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni e le persone svantaggiate all'articolo 4 della Legge 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo, coloro che intendono comunque collaborare al raggiungimento dei fini sociali, nonché gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, questi ultimi ai sensi dell'art. 10 Legge n. 381/91.--------4. Coloro i quali non abbiano i requisiti per una dimostrata capacità professionale potranno essere ammessi categoria dei soci speciali di cui al successivo articolo 10 del presente Statuto.------5.I soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, per eccezionali valutati dal Consiglio di Amministrazione, un




ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra form consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cu contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.-----6.I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra l Cooperativa e i soci cooperatori saranno disciplinati d apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citat legge n. 142/01 e successive modificazioni.-----7.In deroga a quanto precede, possono essere ammessi com soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionament dell'impresa sociale.-----8.Possono essere infine ammesse le persone giuridich pubbliche e private i cui scopi o i cui interessi non sian in contrasto con quelli della cooperativa o soggette all direzione e controllo di altre società i cui scopi o i cu interessi non siano in contrasto con quelli dell cooperativa e che abbiano previsto nel loro statuto i finanziamento e lo sviluppo delle attività dell Cooperative Sociali.------9.Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta imprese identiche od affini a quella esercitata dall Cooperativa, svolgano effettivamente un'attivit concorrente o in contrasto con quella svolta dall Cooperativa medesima salvo diversa e motivata deliberazion del Consiglio di Amministrazione.----\_\_\_\_\_Art. 7 - Ammissione di nuovi soci------1.Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovi presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:----a)indicazione del nome, cognome, residenza e da di nascita, codice fiscale;----b)indicazione dell'effettiva attività svolta, del propria qualificazione o capacità professiona maturata, delle specifiche competenze possedut con riferimento alle attività di cui all'ogget sociale ed ai requisiti di cui al preceden articolo 6;----c)indicazione del tipo di rapporto di lavoro d intende instaurare in conformità al presen statuto e all'apposito regolamento, dei qua dichiara di aver preso visione;----d)indicazione del settore in cui intende operare socio da ammettere nella categoria dei so speciali;----e)il numero di azioni che intende sottoscrivere, misura comunque non inferiore a quan periodicamente stabilito dall'Assemblea ordinar

né superiore al limite massimo fissato dei soci, dalla legge, nonché l'impegno a l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall dall'Assemblea sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;----f)dichiarazione di attenersi al presente statuto, regolamenti interni ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché legalmente clausola la approvare specificamente di compromissoria di cui ai successivi articoli 55-56;----altra informazione eventualmente g)ogni Consiglio di Amministrazione al fine di dal accertare l'esistenza dei requisiti l'ammissione.-----2.Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia del loro statuto sociale, nonché della delibera di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo sociale competente.-----3.Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.----4.In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.-----5.La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano state sottoscritte le azioni e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.-----6.In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere ad un organo composto da tre persone, scelte tra soggetti esterni con comprovata esperienza nell'ambito cooperativo, nominato dalla assemblea dei soci, di pronunciarsi entro 20 giorni ovvero attivare le eventuali azioni legali. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui agli articoli 55 e 56.-------7.Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----8.A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore ordinario o socio cooperatore speciale, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore



ordinario o socio cooperatore speciale, quest'ulti aderisce in forma scritta alla relativa discipli b.a versare l'eventuale sovrapprezzo delibera dall'Assemblea in sede di approvazione del biland su proposta degli amministratori;------c.a versare la tassa di ammissione eventualmer stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in misu comunque tale da non costituire ostaco comunque tale da all'ammissione di nuovi soci;-----d.ad osservare il presente statuto, i regolamen interni e le deliberazioni legalmente adottate dac organi sociali;----e.a contribuire al raggiungimento degli scopi social prestando la propria attività lavorativa Cooperativa, in relazione al tipo e allo sta dell'attività svolta, nonché alla quantità del 1.È fatto divieto ai soci cooperatori di aderi contemporaneamente ad altre cooperative che persegua identici scopi sociali od esercitino un'attivi concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di te esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposi autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che, a scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e del condizioni dei rapporti di lavoro instaurati. 1.Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei lim previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavorat in una categoria speciale in ragione dell'interesse a loro formazione; il consiglio di amministrazione ammettere alla categoria dei soci speciali coloro debbano iniziare, completare o integrare la loro formazi in ragione del perseguimento degli scopi sociali economici, in coerenza con le strategie di medio e lu periodo della cooperativa.-----2.La delibera di ammissione del consiglio di amministrazio in conformità con quanto previsto da apposito regolamen stabilisce:----durata del periodo di formazione socio speciale;-----b)i criteri e le modalità attraverso quali si articolano le fasi

formazione nell'assetto produttivo azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento in misura dell'ammissione, comunque tre quinti dell'ammontare superiore ai delle azioni previste per cooperatori ordinari.------3.Ai soci cooperatori speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 32, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari anche in relazione ai costi della formazione finalizzata all'inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti 4.Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.------5.Il socio speciale può essere rappresentato solo da altro socio speciale e non può rappresentare più di un altro socio appartenente alla stessa categoria di soci.------6.Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della 7. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.-----8.I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.------9 I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto 10.Alla data di scadenza del periodo di formazione che non potrà essere di durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la propria formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.-----11.In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità




e con gli effetti previsti dall'articolo 7.------12.In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, consiglio di amministrazione può deliberare provvedimento di esclusione nei confronti del soc speciale secondo i termini e le modalità previs dall'articolo 13.----------Art. 11 - Perdita della qualità di socio-----1.La qualità di socio cooperatore, intendendosi per esso, d non esplicitamente derogato, sia quello ordinario d quello speciale, si perde per recesso, esclusione o p causa di morte.------\_\_\_\_\_Art. 12 - Recesso-----1.Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dal Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia sta risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni per qualsiasi altra ragione o causa.----2.Può inoltre recedere dalla Cooperativa il socio che inter cedere le proprie azioni secondo le modalità e i termi previsti dal successivo articolo 28.----3.Il recesso non può essere parziale.------4.La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata lo stesso termine di preavviso previsto dalla discipli dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.-----5.Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla en sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazio deve darne immediata comunicazione al socio, che, en sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di ai successivi articoli 55-56.-----6.Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazio del provvedimento di accoglimento della domanda fatto sa il rispetto del termine di preavviso previsto per dimissioni dal rapporto di lavoro.-----7.Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determ risoluzione, con la stessa decorrenza, and dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo dive e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 8.In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prest la propria attività lavorativa in Cooperativa fino momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteri rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà de amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il so recedente da tale obbligo.---------Art. 13 - Esclusione------1.L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla leg nei confronti dei soci cooperatori:----o abbiano perso i requis

a) che

non


abbiano

di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali-----b)che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori c)che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'articolo 6;------d)che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle legalmente adottate dagli organi interni, dalle deliberazioni sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;-----e)che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle sottoscritte, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;------f)che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell art. 1455 Codice Civile;----g)che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale: dell impresa sociale;-----h)che, avendo instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;----i)il cui rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;----j)che violino uno o più dei divieti di cui al precedente articolo 9;----k)che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli



interessi sociali;-----in qualunque modo arrechino danni al Cooperativa;----m)che vengano condannati con sentenza pena irrevocabile per delitti contro la person per delitti contro il patrimonio, p delitti contro la pubblica amministrazione delitti contro la pubblica amministrazione per delitti concernenti la violazione del norme che vietano l'utilizzo di sostan n)che violino le norme del Codice Eti aziendale adottato dalla cooperativa.-----2.L'esclusione è pronunciata inoltre dal Consiglio Amministrazione nei confronti dei soci ammessi al categoria speciale di cui all'articolo 10 che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, non arrivar al conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dal cooperativa, finalizzati al proprio inserimen nell'organizzazione aziendale.-----3.L'esclusione può essere deliberata inoltre nei confro Amministrazione dovrà contestare le inadempie commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine inferiore a 5 (cinque) giorni per present giustificazioni verbali o scritte.------5.Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai s cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale il solo fatto della inadempienza che ha dato lu loro obbligo all'esclusione, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni effettivame causati alla Cooperativa.------6.La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazi nella stessa deliberazione di esclusione in misura potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da minimo di 50 (cinquanta) euro fino ad un massimo, che potrà mai superare l'intero importo delle azi sottoscritte.-----7.Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi sar devolute, su deliberazione del Consiglio Amministrazione, al fondo di riserva legale.-----8.L'esclusione ha effetto con il ricevimento d comunicazione del relativo provvedimento.-----9.Lo scioglimento del rapporto sociale per esclus determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, a dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo div e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. --Art. 14 - Controversie in materia di recesso o esclusio

1.Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----2.Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere ad un organo composto da tre persone, scelte tra soggetti esterni con comprovata esperienza nell'ambito cooperativo, nominato dalla assemblea dei soci, di pronunciarsi entro 20 giorni ovvero attivare le eventuali azioni legali. Nel caso in cui pronunci in modo difforme da quello del l'organo si Consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui agli articoli 55 e 56.-------Art. 15 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione--1.1 soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e/o per ristorno, ai sensi del successivo articolo 31.------2.La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo bilancio dell'esercizio, nel quale lo sulla base del scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.------3.La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.-----4.Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvi gli effetti della compensazione con ogni eventuale credito liquido della cooperativa e della eventuale penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.------5. Per le azioni assegnate al socio cooperatore ai sensi dell art. 2545 - sexies C.C. la liquidazione o rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine di cinque anni.-----------Art. 16 - Morte del socio-------1 In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno---diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le-----modalità previste dal precedente articolo, nonché al----pagamento dei dividendi maturati, con riferimento-----all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la-----morte. 1.1 soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le azioni per le quali non sarà richiesto il




rimborso nel termine suddetto saranno devolute, deliberazione del Consiglio di Amministrazione, riserva legale.------1.A norma dell'articolo 2 della Legge n. 381/91, poss essere ammessi come soci volontari coloro che intend prestare gratuitamente la loro opera di volontariato favore della Cooperativa per contribuire al raggiungime degli scopi sociali della medesima.----2.Il loro numero non potrà superare la metà del num complessivo dei soci.-----3.Coloro che intendano essere ammessi come soci volon della Cooperativa dovranno presentare apposita dom contenente:----nome, cognome, luogo e data di nasc residenza, codice fiscale;------indicazione della propria attività lavoro;------dichiarazione di attenersi al pres statuto, ai regolamenti interni ed deliberazioni legalmente adottate d organi sociali;-------limite soci cooperatori;------precisazione delle prestazioni
volontariato disponibili, e del luogo
prestazione, a titolo gratuito, per Cooperativa.-----4.Sull'accettazione della domanda è competente a decider Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotaz nell'apposita sezione del libro dei soci.-----5.In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve es coerente con la capacità della Cooperativa di soddis gli interessi dei soci cooperatori e compatibile l'attività di lavoro da questi prestata.-----6.Il socio volontario ha gli obblighi di cui al preced art. 8, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare propria attività di volontariato sarà commisurato disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni ass verso la medesima, così come previsto dal regolam interno.------7.Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi mome dandone comunicazione scritta, tramite le raccomandata, con un termine di preavviso di almend mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Coopera medesima nei casi previsti dal precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

8.Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V - SOCI FINANZIATORI E ALTRI SOTTOSCRITTORI DI TITOLI

-- CAPO I - SUCI SUVENTURI-


-------Art. 19 - Soci Sovventori-----1.Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.------2.Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.------3. Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.-----4 I soci sovventori sono obbligati al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 27, all'osservanza dello statuto e deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.----------5.Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Codice Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.-----6.In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le



azioni sottoscritte, eventualmente aumentato rivalutazione, ai sensi del successivo articolo 31.-----7.Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo sono comunque rimborsabili.-----8.Per quanto non espressamente previsto dal presente statu la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, conformità alla normativa vigente in materia, da appos regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.--------Art. 20 - Azionisti di partecipazione cooperativa---1.Qualora la Cooperativa adotti, con deliberazi procedure dell'Assemblea ordinaria, le programmazione pluriennale finalizzate allo svilu o all'ammodernamento aziendale di cui all'articolo della Legge n. 59/92, con la stessa deliberazio essa potrà emettere azioni di partecipazi cooperativa secondo le modalità e le condizi previste dalle leggi vigenti, comunque per ammontare non superiore al valore contabile patrimonio netto risultante dall'ultimo bilan certificato e depositato presso il Ministero Lavoro e della Previdenza Sociale.-----2.Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, misura non inferiore alla metà, ai soci ed lavoratori dipendenti della Cooperativa, nei modi nei termini fissati dall'Assemblea predetta.------3.I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi c soci della Cooperativa.-------4.Gli azionisti di partecipazione cooperativa s obbligati: al versamento delle azioni sottoscri con le modalità e nei termini previsti dal success articolo 27; all'osservanza dello statuto e de deliberazioni legalmente adottate dagli org sociali.------5.In caso di recesso, essi avranno diritto al rimbo delle loro azioni, da liquidarsi, per qua compatibile, nei modi e nei termini previsti per liquidazione delle azioni dei soci cooperatori.-------6.Le somme eventualmente versate a titolo sovrapprezzo non saranno comunque rimborsabili.------7.Per quanto non espressamente previsto dal prese statuto, la disciplina delle azioni di partecipazi cooperativa è disposta, in conformità alla normat vigente in materia, da apposito regolamento approv dall'Assemblea ordinaria dei soci, che do determinare altresì l'eventuale durata minima rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio -----CAPO III - ALTRI SOCI FINANZIATORI------

-----Art. 21 - Ammissione di altri soci finanziatori---


1/Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli articoli 4, altri strumenti 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui ai precedenti Capi I e II.------Art. 22 - Emissione delle azioni e diritti amministrativi--1.L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del Codice Civile. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del Codice Civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi; gli eventuali diritti amministrativi attribuiti sottoscrittori delle azioni.-----2.Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti 3.Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e / o un sindaco effettivo nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori sulla base del regolamento redatto dal Consiglio ed approvato dalla Assemblea nella deliberazione di cui al comma successivo.-------deliberazione dell'Assemblea dei soci avente per oggetto l'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.-----5.La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.------Diritti patrimoniali------1.Le azioni dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono privilegiate nella ripartizione degli utili mediante 1'attribuzione di una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali.-----



2.Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi success fino al settimo compreso.-----3.Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azi dei soci cooperatori in misura superiore all'indice di all'articolo 7 delle Legge 59/92 incrementato di 1,5 pu percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azi dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.-----4.La remunerazione delle azioni dei soci finanziatori d essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea dec di non remunerazione delle azioni sottoscritte dai s 5.La remunerazione delle azioni sottoscritte dai cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non essere superiore a due punti rispetto al limite previ per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 Codice Civile.-----6.La deliberazione di emissione può stabilire in favore de azioni destinate ai soci finanziatori, diversi dai cooperatori, l'accantonamento di parte degli utili ne annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale rapporto tra patrimonio netto e capitale conferito dai finanziatori medesimi. 7.La deliberazione di emissione delle azioni potrà stabi il diritto di recesso dei soci finanziatori, oltre che casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, qua sia decorso un periodo minimo di durata del loro rapp sociale, comunque non inferiore a tre anni.------8.In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimb delle azioni dovrà avvenire ai sensi degli articoli 24 bis e seguenti del Codice Civile.----9.Gli amministratori sono autorizzati ad acquistar rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell' 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avve per un corrispettivo non superiore al valore nominale d azioni, comprensivo delle eventuali rivalutaz effettuate a favore delle stesse.-----Art. 24 - Assemblee dei soci finanziatori----1.I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali soci mediante votazioni separate.-----2.Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovverd presente Statuto, i soci finanziatori sono costituit assemblea speciale.------3.L'assemblea speciale è convocata dal consiglio amministrazione della Cooperativa o dal rappresent comune della categoria, quando questi lo riter necessario o quando ne sia fatta richiesta da almer

terzo dei possessori di azioni della categoria.-----4.Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali determinate in base a quanto previsto dagli articoli 23


seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.---------CAPO IV - STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI-----Aggangan------Art. 25 - Obbligazioni------1.Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.-----2.In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:-----l'importo complessivo dell'emissione, il titoli emessi numero dei ed il relativo valore nominale unitario;----le modalità di circolazione;-----di determinazione del rendimento e -i criteri di corresponsione degli modalità interessi;-------il termine di scadenza e le modalità di rimborso.------3.La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.-----4.All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.-------1.Il patrimonio sociale è costituito:----a.dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:----a.i.da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di euro venticinque/00), sottoscritte dai cooperatori e dai soci volontari;----a.ii.dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'articolo della Legge n. 59/92;----a.iii.dalle azioni di partecipazione cooperativa;----a.iv.dalle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al Capo III del Titolo V del presente statuto;-----a.iv.b.dal fondo di riserva legale----a.iv.c.da eventuali fondi di riserva straordinaria;-----a.iv.d.dall'eventuale riserva divisibile;----a.iv.e.dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni,---a.iv.f.da ogni altro fondo di riserva costituito o



previsto per legge.-----2.Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di ben natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 del Codice Civile, da parte dei soci sia cooperatori finanziatori.-----obbligazioni sociali risponde soltanto 3.Per Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentement soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualm assegnate.----costituite non possono es riserve comunque distribuite fra i soci cooperatori.-----5.La riserva divísibile di cui alla lettera d. può es distribuita esclusivamente tra i sottoscrittori, div dai soci cooperatori, delle azioni di cui al CAPO III TITOLO V del presente statuto.----\_\_\_\_\_Art. 27 - Azioni------1.Le azioni dei soci cooperatori e volontari sono nominat

- 3.Le azioni sottoscritte dal socio volontario dovranno es versate dopo la ricevuta comunicazione della delibera diammissione nei modi e nei termini stabiliti con deliberadella assemblea ordinaria dei soci, adottata in conformitalle disposizioni inderogabili di legge.
- 4. Nessun socio cooperatore né volontario può avere tante azioni, il cui valore nominale superi il limite massimo-consentito dalla legge.
- 5.Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nomina le azioni di partecipazione cooperativa potranno essereanche al portatore, se interamente liberate.-----
- 6.Il valore nominale, le modalità ed i termini di-----conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed
  privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni,
  saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria al momento del
  loro emissione.-----
- 7.I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al Capo I del Titolo V del presente statuto, sono rappresentati dazioni nominative trasferibili del valore di Euro 250,00- (duecentocinquanta/00) ciascuna; i versamenti sulle azion sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere---effettuati, per almeno il venticinque per cento, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termin stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.-----
- 8.La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei soci nel seguente ordine: azion

sottoscritte dai soci cooperatori; azioni sottoscritte dai---soci volontari; azioni sottoscritte dai soci sovventori;----azioni sottoscritte dai soci finanziatori di cui al Capo-----III del Titolo V del presente statuto; azioni di-----partecipazione cooperativa.-----9.Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativaavrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi--dell'art. 2346, primo comma del Codice Civile.-----Art. 28 - Divieto di trasferimento delle azioni dei soci---1.Il capitale sociale dei soci cooperatori e volontari è---costituito da azioni che sono sempre nominative e non-----possono essere sottoposte a pegno o vincoli, né essere----cedute a terzi con effetto verso la cooperativa.------2 È fatto salvo altresì il diritto dei soci cooperatori e---volontari di recedere, mediante raccomandata alla------cooperativa, con preavviso di 90 (novanta) giorni e non-----prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio---nella cooperativa.---------Art. 29 - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori--1.Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione---cooperativa sono liberamente trasferibili per atto tra-----vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni,---alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità--delle azioni di sovvenzione, al momento della loro-------2.Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui al----Capo III del titolo V dello statuto, sono liberamente-----trasferibili a terzi o ad altri soci, ad eccezione dei soci--cooperatori e volontari.------3.L'Assemblea straordinaria di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni---ai sensi dell'art. 2355 - bis del Codice Civile.-------4.Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni---dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di-------Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio----avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni---dal ricevimento di detta comunicazione.----------------------TITOLO VII - GESTIONE SOCIALE - BILANCIO------Esercizio sociale------1.L'esercizio sociale va dal 1º Gennaio al 31 Dicembre di---ogni anno.---------2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di------Amministrazione provvede alla redazione del bilancio-----secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri----3.Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati-dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente---4.Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella-----



relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, i---criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere-----cooperativo della società; nella stessa relazione il-----Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le---ragioni delle determinazioni adottate con riguardo-----all'ammissione di nuovi soci.------5.Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per--l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine----dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del--bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari--esigenze relative alla struttura e all'oggetto della-----Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella-relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile.---------Art. 31 - Destinazione dell'utile-----1.L'Assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento----economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545 - sexies del-Codice Civile e del successivo articolo 32. In tal caso,-l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei---trattamenti a titolo di ristorno operato dal Consiglio di-Amministrazione o stabilito dall'apposito regolamento---interno.------2.La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degliutili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come---segue:---a.non meno della percentuale prevista----dall'articolo 2545 quater del codice civile-----al fondo di riserva legale;-----------------b.al fondo mutualistico per la promozione e----lo sviluppo della cooperazione di cui---------all'art. 11 della Legge n. 59/92 e---successive modificazioni, nella misura di-----c.all'eventuale aumento gratuito del----capitale sottoscritto e versato nei limiti------consentiti dalla legge in materia per il--------mantenimento dei requisiti mutualistici ai-------fini fiscali;-----d.un dividendo ai soci cooperatori e----volontari, in misura non superiore-----all'interesse massimo dei buoni postali----fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo-----rispetto al capitale effettivamente versato,----qualora sussistano le condizioni di cui-------all'art. 2545 - quinquies, secondo comma,------


del Codice Civile;-----e.un dividendo ai sottoscrittori degli----strumenti finanziari partecipativi previsti----------dal Titolo V, nella misura stabilita dalla------------legge, ovvero dal presente statuto, ovvero-----dalla deliberazione assembleare di-----emissione, ma comunque in misura non-----superiore a due punti in più rispetto al------limite massimo di cui alla precedente----lettera d), qualora si tratti di soci-----cooperatori;------f.all'eventuale fondo di riserva-----divisibile, nella misura non superiore al 2%-----------(due per cento);-----g.l eventuale residuo a fondo di riserva--------3. In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà----deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al-----fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da-----destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il---mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.-----1.L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene----effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione,---proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro---prestato e quindi degli scambi mutualistici, nel rispetto---dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa----vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.-----2.Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sull'importo annuo----della retribuzione lorda relativa esclusivamente alle ore---di lavoro effettivamente prestato nel corso dell'esercizio---senza tenere conto di ulteriori indennità specifiche o voci--retributive aggiuntive o incentivi personali.------3.Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori-----a) mediante integrazione delle retribuzioni-------complessive;--------b) mediante emissione ed assegnazione----gratuita di nuove azioni ordinarie;-----c) mediante distribuzione gratuita di azioni----di partecipazione cooperativa o di altri----strumenti finanziari, di cui al Titolo V.------4.Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori speciali di cui all'articolo 10 in misura inferiore ai soci ordinari ed esclusivamente integrazione delle retribuzioni complessive.--------TITOLO VIII - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI---------Art. 33 - Trattamento economico-----

2. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, condinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisizziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione-----temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della---torisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi

Il regolamento interno può definire i parametri di------carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza---dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi-----aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi-----------TITOLO IX - ORGANI SOCIALI-----------Art. 36 - Organi sociali------1.Sono Organi Sociali della Cooperativa:-------------a.l'Assemblea----b.il Consiglio di Amministrazione;----c. il Collegio Sindacale, se richiesto.-----------SEZIONE I - ASSEMBLEA-----------Art. 37 - Convocazione-------1.Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----2.L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.------3.L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:--a) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Corriere Repubblica sul Adriatico o su 0 Il del Carlino - edizione di Ancona o Resto នប edizione di Ancona o, Messaggero mancanza di questi, su altro quotidiano equivalente tiratura diffusione e territoriale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;------b) comunicato ai soci a mano o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno otto giorni prima dell'Assemblea.------4.Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.------------------5.In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei 6. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non 7.In deroga all'articolo 2363 del Codice Civile, l'Assemblea

consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.----

può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale,



purché nel territorio nazionale.----8.Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente articolo 30.-----9.L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.-----\_\_\_\_\_Art. 38 - Assemblea ordinaria----a.1.L'Assemblea Ordinaria:----a.1.1.approva il bilancio consuntivo con la relazione degli Amministratori sulla Gestione;----a.1.2.approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a norma del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;----a.1.3.delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;----a.1.4.provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca, fatta salva l'eventuale riserva di nomina a favore di sottoscrittori di strumenti finanziari;-----a.1.5.determina la misura dei compensi da agli amministratori per la loro corrispondersi attività collegiale, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2, articolo 3 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;----a.1.6.provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;----a.1.7.conferisce e revoca, sentito il Collegio se nominato, l'incarico di controllo Sindacale, il corrispettivo relativo e determina contabile durata dell'incarico, ai sensi all'intera dell'articolo 2409 - quater del Codice Civile;----responsabilità deqli a.1.8.delibera sulla dei sindaci e del soggetto incaricato amministratori, del controllo legale ai sensi dell'articolo 2409 bis del Codice Civile;----a.1.9.approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;----a.1.10.delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e

soppressione delle clausole di cui all'articolo 2514 a.1.11.delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici in favore dei soci cooperatori, ai sensi ulteriori del precedente art. 35;-----a.1.12.delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dai Capi I e II del Titolo V del presente statuto;----a.1.13.delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore, oltre a quanto previsto dall'articolo 19; il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime;-----a.1.14.delibera l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, stabilendo la durata dei programmi, l'ammontare complessivo delle azioni da emettere, il loro valore nominale e l'eventuale di tali sovrapprezzo, nonché le caratteristiche di tali azioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; approva, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali, previo parere dell'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa;-----a.1.15.delibera sul numero di azioni minime che dovranno essere sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;-----a.1.16.provvede alla nomina dell'organo di cui agli articoli 7, comma 6 e 14, comma 2 determinando la durata e la corresponsione di eventuali compensi in caso di attivazione su controversie promosse dai 2.L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere

-----Art. 39 - Assemblea straordinaria-----1.L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, del Codice Civile, alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis del Codice Civile; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 2.L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari di cui ai Capi III e IV del Titolo V del presente statuto. -----Art. 40 - Quorum costitutivi e deliberativi-----1.In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente

presenti e/o rappresentati.---convocazione, l'assemblea ordinaria seconda 2.In regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.------3.In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in

Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente


con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci

apposito regolamento interno.-----------Art. 41 - Modalità delle votazioni-----1.Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema--dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione-------2.È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per----corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai---sensi dell'articolo 2538, ultimo comma del Codice Civile.----3.In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte--diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i---voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai----fini della regolare costituzione dell'Assemblea.----------Art. 42 - Intervento - voto - rappresentanza-----1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e-volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da----almeno novanta giorni e che non siano in mora con i-----versamenti delle azioni sottoscritte.-----2.0gni socio cooperatore o volontario ha diritto ad un solo--voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.-----3.I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ognidieci componenti la propria base sociale, sino ad un----massimo di cinque voti.-----4. Hanno altresì diritto di voto:------i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da-----almeno sei mesi; essi possono avere diritto ciascuno a----più voti, ma non oltre cinque, in relazione-----all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto----meglio precisato dall'Assemblea ordinaria al momento----dell'emissione delle azioni;------i sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui al-----Capo III del Titolo V del presente statuto, dotati di----diritti amministrativi, secondo quanto stabilito dalla----deliberazione della loro emissione; essi hanno diritto----ciascuno a più voti proporzionalmente al numero delle----azioni sottoscritte.-----5. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, di cui al Titolo V, non può essere attribuito complessivamente più un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna generale.----6.Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i tutti i soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.-----7.0gni socio, ad eccezione dei soci cooperatori speciali di all'articolo 10, avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente




non amministratore né purché categoria, stessa alla abbia diritto al voto, mediante delega sindaco, che scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.-----essere conferite per iscritto, debbono deleghe 8.Le menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----9.Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del cooperativo e gli organismi periferici delle movimento medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.------\_\_\_\_\_Art. 43 - Assemblee separate------1.Le assemblee saranno svolte separatamente ove ricorrano i-presupposti di cui all'articolo 2540, secondo comma, del-----Codice Civile o se delibererà in tal senso l'Assemblea dei----Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a----partire dalla prima assemblea successiva.------2.In tal caso le assemblee, che non riguarderanno materie---specifiche o particolari categorie di soci, saranno svolte---separatamente tenendo conto delle modalità che verranno----stabilite in apposito regolamento interno che verrà-----approvato dalla Assemblea ordinaria dei Soci su proposta----del Consiglio di Amministrazione il quale dovrà in ogni----caso essere informato ai principi e criteri di seguito----indicati:--------le assemblee separate saranno convocate dal-----Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale; -il termine del preavviso dovrà essere rispettato per la prima assemblea separata; -allo scopo di facilitare la partecipazione----e, conseguentemente, la convocazione e lo---------svolgimento delle assemblee separate, i soci-----della Cooperativa dovranno essere----raggruppati in sezioni con riferimento alle zone ove esistano sedi secondarie o filiali; -tali sezioni potranno essere create anche in----zone prive delle strutture suddette, quando per numero di soci ed importanza della attività sia ritenuto opportuno dagli organi-----della Cooperativa;-------le assemblee separate verranno svolte nei Comuni nei quali la Cooperativa ha attivato una sede secondaria per la gestione delle---------attività in un determinato territorio, invitando tutti i soci appartenenti alla-----------sezione con un limite minimo di 100 (cento) soci;------i soci iscritti a sezioni collegate a sedi------------

secondarie o filiali con un numero di soci-----inferiore a 100 (cento) saranno invitati----alla assemblea separata della sede----secondaria o filiale più vicina-------tutte le norme previste per lo svolgimento------della assemblea generale, ordinaria o-----straordinaria, si applicheranno alle----assemblee separate;-------le assemblee separate dovranno deliberare-----sugli argomenti posti in discussione e----nominare i delegati, che dovranno essere----soci, alla successiva assemblea generale dei-----delegati in misura pari a uno ogni venti-----soci presenti o rappresentati o frazione di-----venti, comprendendo tra questi la nomina di------eventuali soci dissenzienti rispetto alla-----maggioranza nella stessa misura di uno ogni-----venti soci dissenzienti presenti o----rappresentati o frazione di venti;-----------------l'assemblea generale dei soci delegati avrà-----luogo nel Comune in cui la società ha la----sede legale;-------l'assemblea generale deí soci delegati verrà---------convocata dal Consiglio di Amministrazione----con i criteri, i termini e le modalità----previste per la convocazione della Assemblea------Ordinaria dei Soci;-------le modalità di partecipazione all'assemblea------generale dei soci delegati saranno quelle------previste per la partecipazione alla-----assemblea dei soci di cui all'articolo 42,--------ad eccezione di quanto previsto in materia------di deleghe;------alla assemblea generale dei delegati-----potranno assistere, senza diritto di voto o-----di intervento, anche i soci che hanno preso-----parte alle assemblee separate.----------Art. 44 - Assemblee degli azionisti di partecipazione-----------------cooperativa-----1.Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno----diritto di voto nell'Assemblea generale dei soci.------2. Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata--dall'articolo 6 della Legge n. 59/92 e successive------modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante----comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla----predetta norma di legge.-----3.All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee generali dei soci.-----------Art. 45 - Presidenza della Assemblea-----




1.L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è--presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione---o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di------Amministrazione o da persona designata dall'assemblea-----stessa con il voto favorevole della maggioranza dei------2.La nomina del segretario è fatta dal Presidente------dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente---con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----3.Il segretario può essere un non socio.------4.L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, in caso di---5.Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto---dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.-------6.Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della--costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei----presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati----7.Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve----essere redatto dal notaio.-----8.I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze edelle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti---a proprie spese.-------------------SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE------------Art. 46 - Nomina - Composizione - Durata------1.Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero diconsiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un---massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea 2.Gli amministratori possono essere scelti tra il soci----cooperatori ordinari persone fisiche ovvero tra le persone---indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone-----fisiche, tra i soci volontari, tra i soci finanziatori e----tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere---scelta tra i soci cooperatori ordinari persone fisiche.-----3.Gli eventuali amministratori non soci dovranno essere----scelti tenendo conto sia di quanto stabilito dal Decreto-----Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 che dei seguenti-------di onorabilità, che non ricorre se i soggetti--------interessati si trovano in una delle seguenti-----------1.stato di interdizione legale ovvero-------interdizione temporanea dagli uffici---------direttivi delle persone giuridiche e delle--------imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;-------a misure andimony --------2.assoggettamento disposte dall'autorità----prevenzione giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre------1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965,-----

j n. 575, e della le	egge 13 settembre 1982, n
646, e successive r	nodificazioni ed
integrazioni, salvi	gli effetti della
riabilitazione;	
3.condanna con sent	enza definitiva, paggata in
gradicato, salvi gi	l effetti della
rrapititazione:	
r/arra recrusione p	er uno dei delitti
brearser net fifoto	XI del libro V del
cource civite e nel	regio decreto 16
marzo 1942, n.267;-	
Z)alla reclusione p	er un tempo non
rurerrore ad un ann	o per un delitto
contro la pubblica	amministrazione
concro la lede pubb	lica, contro il
partimonito, contro	l'ordine pubblico
CONTLO I economia pi	1DDL1Ca ovvero ner un
derreco in maceria i	tributaria;
-di professional:	ità, che ricorro in
apportactive or all	meno tre anni dell'ecerciaio di
ban dette bedretter s	tulvita:
u)attivita di an	ministrazione, direzione o controllo
THE VOIC OF BOOTERS CO	ODERALIVE O LORO concorri.
Figure brosessi	Onall in materie attinenti al arte de
derive cooperatione s	ociale;
-indipendenza, che r	'lcorre in termini di accenza di
anarogue runzioni am	ministrative in altre società
COOPCEACENC SOCIALE.	
Oporabilità a la	ori soci si applicano i soli requisiti di
	SODIAVVEDNITA accento del
carica	dipendenza comporta la decadenza dalla
cui al comma 16-ter	e nominati amministratori i soggetti di
Legislativo 165/2001	dell'articolo 53 del Decreto
6.Ai soci finanziat	ori, se esistenti, in considerazione
dell'interesse che e	ssi hanno nell'attività sociale, è
riservata la nomina	di almeno un amministratore.
7. Tale nomina sarà d	deliberata a maggioranza dei voti
spettanti ai soli soc	ci finanziatori
a.na derinerazione d	lell'assemblea straordinaria di
destinat	le al soci finanziatori può
una da parte di	. Cale Caregoria di un nume
a contraction of F	INDACI, Durché non superiore ad um
acart anumititien	ator1
J.Mom Possono essere	nominati consiglieri gozgotti
morario profice Collegia	Ne con sentenza nenale importanti:
'or derreer courts Is	persona, per delitti gontro il
acramonito, her derif	ti contro la pubblica amministratione
per delitti concern	enti la violazione delle norme che




rietano l'utilizzo di sostanze stupefacenti.-----10.Gli amministratori restano in carica da uno a tre---esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta-----dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea------convocata per l'approvazione del bilancio relativo------all'ultimo esercizio della loro carica.-----------11. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice-----Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi-----negli organi di amministrazione di altre imprese a-----condizione che essi siano formalmente autorizzati da----apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione---12.La mancanza di tale atto deliberativo comporta la----decadenza dall'ufficio di amministratore.------------13. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il----parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso----dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di-----particolari cariche in conformità del presente statuto,----tenendo conto, di quanto previsto dalla lettera a) comma 2,--articolo 3 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017--e successive modificazioni ed integrazioni.-----------14.Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il-----Vice Presidente.--------------15. Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più----amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo,------determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità--di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno--essere oggetto di delega, oltre alle materie previste-----dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di---recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che-----incidono sui rapporti mutualistici con i soci.------16.Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di----Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei---mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua----prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior---rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,------effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.------17.Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo-----informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi-----delegati che in Consiglio siano fornite informazioni-----relative alla gestione della società.-------------------Art. 47 - Convocazione-----1.Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.-----2.La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano

informati almeno un giorno prima della riunione.-------3.Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----4.Le votazioni sono palesi.-----5.Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.-----6.Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.-----7. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.-----8.Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----9.In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.------------Art. 48 - Competenza e riunioni-----1.1.Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:-----1.1.a.curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;-----1.1.b.redigere il bilancio consuntivo relazione ad esso, conformemente alle norme di in materia ed a quanto previsto del presente statuto;-----1.1.c.redigere il bilancio sociale;------1.1.d.predisporre il bilancio preventivo entro fine del periodo precedente al periodo previsto;-----1.1.e.gestire il collocamento delle azioni




sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;---------1.1.f.compilare i regolamenti interni;------------------1.1.g.stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;--------------1.1.h.deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa 1.1.i.deliberare su tutte le altre materie di cui al quarto comma dell'articolo 5;-----1.1.j.conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al 1.1.k.nominare un direttore, determinandone le 1.1.1.stipulare i contratti di costituzione e partecipazione ai Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545 - septies del Codice Civile, 1.1.m.assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le 1.1.n.approvare le norme del Codice Etico Aziendale e provvedere agli adempimenti in esso previsti;------1.1.o.deliberare circa l'ammissione, il recesso l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;------1.1.p.comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;------1.1.q.promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote quo di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;-------------------1.1.r.deliberare e compiere de tutti de gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, disposizioni di legge del presente statuto. siano riservati all'Assemblea generale.-------2.Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente adeliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente----articolo 39, ferma restando l'applicazione dell'articolo-----2436 del Codice Civile in materia di deposito, iscrizione e--pubblicazione delle modificazioni.

2 1 In Gage warming	i amministratori
F'-' OGOO VCHUMIO A MANAAYA DAA	
The second of the state of the second	1 <del></del>
attraverso un rappresentante eventualm professionista di sua fiducia di li	mente aggigtina de
delle deliberazioni del Consiglio di A	o derre adunanze e
1.Il Presidente del Grandelle	
1.Il Presidente del Consiglia di	ente
1.Il Presidente del Consiglio di Ammi rappresentanza e la firma gogiala	nistrazione ha la
2.Egli è perciò autorizzato a riscuotaministrazioni e da privati	ere, da pubbliche
qualsiasi titolo, rilasciandone liberat	torie quietanze
3. Egli ha anche facoltà di nominare avielle liti attive e passive riguardone	vvocati e procuratori
nelle liti attive e passive riguardant:	i la Cooperativa
ed in qualunque grado di giurisdizione. 4. Previa autorizzazione del giurisdizione.	
delegare parte dei propri poteri, in tu vice Presidente o ad un mombre del c	itto o in parte al-
issa l'ordine del giorno, ne coordina ffinché adequate informazioni sulla	i lavori o pro
o. In Caso di assenza o di impodimenti	
7. Non possono assumere la pregidente	sidente
7. Non possono assumere la presidenza i ocietà costituite da un unico costi	rappresentanti delle
THE THOUSE OF COUNTY AND	~ 1 1 . 7 . 1
THE TAKE TO COMPAGE IN STRINGS AND STRINGS TO	7017FF
i Soci deliberi comunque di procedere	alla sua nomina
	Jun Houring.



2.Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei
requisiti di legge
3.Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa
Assemblea
4.I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica
5.La cessazione dei sindaci per scadenza del termine haeffetto dal momento in cui il Collegio è stato
ricostituito
Art. 53 - Competenza e riunioni
1.Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e-
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
2.Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo
contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo
comma del Codice Civile
3.I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del
Comitato Esecutivo
4.I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di-
esercizio, devono indicare specificamente nella relazione
prevista dall'articolo 2429 del Codice Civile i criteri
seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello
scopo mutualistico
5.I sindaci possono in ogni momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad
effettuare gli accertamenti periodici
verbale da inserirsi nell'apposito libro
7.Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché
le responsabilità di cui alle norme di legge in materia
8.Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e
delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale
sottoscritto dagli intervenuti
9.Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la
presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 54 - Controllo legale
1.Il controllo legale è esercitato da un revisore legale o da
una società di revisione iscritti nel registro istituito
presso il Ministero della Giustizia
2.L'incarico di controllo legale è conferito dall'Assemblea,-
sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, la quale
determina il corrispettivo spettante al revisore o alla
società di revisione per l'intera durata dell'incarico
3.L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del----bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.-----4. Non possono essere incaricati del controllo legale e, se--incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati----nell'articolo 2409 - quinquies, primo comma del Codice-----Civile; nel caso di società di revisione, le disposizioni---di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della--medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.------5.Il revisore o la società incaricati del controllo legale:--1) verifica nel corso dell'esercizio e con-------periodicità almeno trimestrale, la regolare------tenuta della contabilità sociale e la-----corretta rilevazione nelle scritture------------------------contabili dei fatti di gestione;-----2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove--------redatto, il bilancio consolidato----corrispondono alle risultanze delle----scritture contabili e degli accertamenti-----eseguiti e se sono conformi alle norme che-----li disciplinano;------3) esprime con apposita relazione un giudizio---------sul bilancio di esercizio e sul bilancio----consolidato, ove redatto.-----6.Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409-bis del--Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo----legale al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.----------TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----------Art. 55 - Clausola arbitrale-----1.Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese insorte in materia di recesso, ad eccezione di quelle quelle insorte in materia di esclusione e di diniego alla ammissione, di е le altre all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente dagli sociali competenti, che dovessero organi insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi devono essere rimesse previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 56, alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona in conformità al suo Regolamento generale.------2.La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.-----3.Il ricorso all'Arbitro Unico deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della



controversia,	con	la	precisazion	ne dell'ogg	etto	della			
controversia									
A	rt. 56	- Ten	tativo di c	onciliazione-	· <b></b>				
1.Le controver:	sie di	cui a	ll'art. 55 d	levono essere	prece	dute			
dal tentativo d	di conc	iliaz	ione da espe	erire presso	il				
Servizio di Co	nciliaz	ione (	della Camera	di Commerci	o di				
Ancona									
2.Il procedimen									
di una domanda	presso	la S	egreteria de	el Servizio.	La				
presentazione d	della d	omanda	a di concili	azione inter	rompe :	il			
termine di cui	al ter	zo cor	mma dell'art	. 55. Al pro	cedime	nto			
di conciliazior									
Conciliazione d									
Commercio di Ar									
Legislativo 17									
TITOLO XI									
			PREVALENTE						
1.È fatto divie	eto di:								
a)distribuire									
all'interesse	ma	assimo	o dei	buoni	_	ostali			
fruttiferi,						mezzo			
rispetto al car	oitale e	effett	ivamente ve	rsato;					
b)remunerare				finanziari					
in sottosc									
misura supe	riore	a	due	punti ris	spetto	al			
limite massimo	previst	to per	i dividend	i,	- <u>-</u>				
c)distribuire				fra					
cooperatori	. – – – – – -								
Art									
1.In caso di s	cioglin	nento	della Coope	rativa, l'int	ero				
patrimonio soci	ale, de	edotto	soltanto i	l capitale so	ciale-	<del>-</del>			
ed i dividendi	eventua	alment	e maturati,	deve essere-					
devoluto al fon	ido muti	ualist	ico per la j	promozione e	10				
sviluppo della	coopera	azione							
2.Al momento d	ello so	ciogli	mento, i so	ci della Coor	erativ	/a			
saranno privile	giati r	nel ri	mborso delle	e rispettive	azioni				
nel seguente or	dine: a	azioni	sti di parte	ecipazione	·				
cooperativa; so	ttoscri	lttori	degli stru	menti finanzi	ari				
previsti dal Ti									
soci sovventori									
Art. 59 - C									
	<del>-</del> - <b> </b>	mutual	lità prevale	nte					
1.Le clausole	di cui	agli	articoli 57	e 58, primo	comma	non			
possono essere	derogat	e né	modificate o	dall'Assemble	a, né-				
ordinaria né st	raordin	aria,	e devono es	ssere di fatt	0				
osservate	<del>-</del>	نوپ در د د.							
<b>TIT</b> O	DLO XII	- SCI	OGLIMENTO E	LIQUIDAZIONE	<u> </u>				
Art. 60 - Scioglimento									
1.L'Assemblea	che dic	hiara	lo scioglin	mento della C	oopera	tiva-			
			化电子化化 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	医克朗氏征 医克莱克氏 医阿克 医克克氏征 医克尔氏征	_				

1120

9. .

33

. 1

! F

COPIA CONFORME AL SUO OBIONALE MUNITO DELLE FIRME DALLA LEGG. LEGIL CHE SI RILASCIA AD USO

ANCONA, II

1 4 FEB, 2019